



## COMUNE DI MONTECCHIO

Provincia di Terni

*C O P I A*

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30-06-25**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) -  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Gori Federico</b>	<b>P</b>	<b>SALVATI GIANCARLO</b>	<b>P</b>
<b>PACIFICI GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>BRACCANTINI MONICA</b>	<b>P</b>
<b>NERI LUDOVICA</b>	<b>P</b>	<b>FERRETTI ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>BERNARDUCCI MANUELE</b>	<b>P</b>	<b>FIORONI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>MOSCATELLI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>FERRETTI BENEDETTA</b>	<b>P</b>
<b>RADICCHIO ANDREA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Gori Federico in qualità di Sindaco assistito dal  
SEGRETARIO COMUNALE CAVANI DR.SSA RACHELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*

*relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**RICHIAMATE** le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle

modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**DATO ATTO** che nel caso del Comune di Montecchio l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è AURI (Autorità Umbra di Rifiuti e Idrico);

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”

**VISTI:**

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**CONSIDERATO** che l'Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI, ha approvato il PEF quadriennale, per i Comuni del Sub ambito n. 4, così come stabilito da ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2);

**CONSIDERATO** che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 4 del 16/04/2024, avente ad oggetto "*Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. Riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021*", sono stati validati da parte di AURI i PEF TARI/TARIC dei Comuni del sub ambito n. 4, a seguito della riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, in sostituzione di quelli già approvati lo scorso anno per il 2023-2024- 2025;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2025 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di cui agli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA, dall'articolo 4.7 e dall'articolo 28.4 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA;

**VISTO** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato, come suddetto, dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 1 del 11/04/2024;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla presa atto della validazione del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**ATTESO** che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2025 è pari ad € **410.088,76** e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a **117.974,59** mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € **292.114,17**;

**RILEVATO** che il comma 651 art. 1 della L. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 acquisita la proposta tariffaria di ASM Terni;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € **410.088,76**;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO IL** D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO IL** D.lgs. n. 118/2011;

**VISTO LO** Statuto Comunale;

**VISTO IL** vigente Regolamento comunale di contabilità;

**RICONOSCIUTA** la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 267/00

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/00 in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agli atti di questo Ente;

Con voti: favorevoli 8, contrari 3 (Ferretti Antonella, Ferretti Benedetta e Fioroni Marco, astenuti 0, espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 4 del 16/04/2024, avente ad oggetto "*Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. Riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021*", è stato validato e approvato da parte di AURI il PEF TARI per il Comune di Montecchio, a seguito della riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA

n. 363/2021/R/Rif, in sostituzione di quello già approvato lo scorso anno per il 2023-2024- 2025;

3. **DI PRENDERE ATTO** dell'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, nonché dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il PEF 2025 ammonta ad **410.088,76**;
4. **DI STANZIARE** euro 15.000,00 quale contributo comunale al finanziamento delle riduzioni per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;
5. **DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
6. **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2025, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
7. **DI QUANTIFICARE** in € 410.088,76 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2025 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) e 3) del deliberato;
8. **DI STABILIRE** le scadenze per il pagamento degli avvisi della TARI 2025 in 4 rate;
9. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
10. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti: favorevoli 8, contrari 3 (Ferretti Antonella, Ferretti Benedetta e Fioroni Marco, astenuti 0, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica

Data: 23-06-2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to **DR. PERNAZZA ALESSANDRO**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile.

Data: 23-06-2025

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to **DR. PERNAZZA ALESSANDRO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAVANI DR.SSA RACHELE

IL Sindaco  
F.to Gori Federico

R.G. n.

Lì 03-07-25

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 03-07-25 al 18-07-25 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Montecchio, lì 03-07-25

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BARTOLOMEI SANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montecchio, lì 03-07-25

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
BARTOLOMEI SANDRA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 03-07-25 al 18-07-25.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-06-25:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Montecchio, lì

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BARTOLOMEI SANDRA